ORIGINALE



Piazza Gallura, 3 – 07029 Tempio Pausania (SS) protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it

ORDINANZA SINDACALE

Atto n. del

Oggetto: ORDINANZA COMUNALE ANTINCENDI 2024

IL SINDACO

PREMESSO CHE l'abbandono, l'incuria, la mancanza di un'adeguata manutenzione del "verde" da parte dei proprietari, dei conduttori di fondi o aree siti nel territorio comunale possono creare rischi connessi alla propagazione di incendi a causa della presenza di erbacce e vegetazione incolta (soprattutto se secca), con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica;

CONSIDERATO CHE, con l'arrivo della stagione estiva, tali situazioni configurano un grave pericolo di rischio di incendi, con possibili danni a persone, animali e all'ambiente e considerato, altresì, che le stesse possono causare effetti pregiudizievoli per l'igiene, la salute pubblica e l'incolumità privata poiché favoriscono il proliferare di insetti nocivi quali zecche, blatte, etc.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.11/34 del 30/04/2024 e i suoi allegati "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2024", con la quale la Regione Autonoma Sardegna ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016 ed in particolare:

- l'art. 7 comma 1. che recita "Dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", salvo quanto previsto dal comma 2";
- l'art. 8 comma 1. che recita "Nel periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" di cui all'art. 7, su tutto il territorio regionale, fatte salve le deroghe previste negli articoli successivi, è vietato": a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione; b) utilizzare fuochi d'artificio di libera vendita o lanterne cinesi; c) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innesco di un incendio, di cui all'art. 2 della L. 353/2000 e ss.mm.ii.; d) smaltire braci; e) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco; f) fermare gli automezzi a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature, fatte salve le deroghe riservate agli Ispettorati forestali su richiesta motivata di cui all'art. 9 delle stesse prescrizioni;

- l'art. 12 comma 1. che recita "La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita": a) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l'apposito modello "Allegato C"; b) nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irriqui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio; c) per superfici non superiori a 15 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme; d) per superfici superiori a 15 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Comuni competenti per territorio, presentino specifiche istanze di intervento strettamente legate alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere le richieste almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l'idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica, e ne autorizzano l'esecuzione;
- l'art. 16 lettera a), che recita "entro il 1" Giugno": a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini; b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri; c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati; d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 2, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco; e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
- l'art. 17 comma 1 che recita "L'A.N.A.S. S.p.A., le Amministrazioni ferroviarie, le Province, i Consorzi Industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, devono provvedere, entro il 1° giugno, al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza, per una fascia di almeno 3 metri, ovvero, qualora di larghezza inferiore, per l'intera pertinenza".

RICHIAMATE INTEGRALMENTE tutte le prescrizioni degli allegati alla Deliberazione di Giunta Regionale n.11/34 del 30/04/2024 "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025, Aggiornamento 2024", che si intendono qui fatte proprie.

RICHIAMATO l'art. 15 comma 2, del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana che obbliga "i proprietari e i conduttori dei terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso siti nelle aree urbane e periurbane a ripulire l'area di cui dispongono da rovi, sterpaglie, materiale secco, di qualunque natura e da altri rifiuti infiammabili ed alla realizzazione lungo tutto il perimetro di confine di fasce protettive aventi larghezza di almeno 5 metri prive di qualsiasi materiale infiammabile".

VISTE:

- La legge quadro sugli incendi boschivi n.353 del 21/11/2000;
- La legge n.833 del 23/12/1978, di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- Il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006, Norme in Materia Ambientale;
- La Legge 24/11/1981, n.689;
- Gli artt. 50 e 54 del decreto Legislativo n.267/2000;
- Il D.Lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione civile" che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile, e lo designa altresì all'art.12 c. 5^a) Responsabile "dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica...";
- Il Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi Triennio 2023-2025, Aggiornamento 2024, approvato con Delibera del 30 aprile 2024, n.11/34;
- La L.R. 27 Aprile 2016 n.8.

RICHIAMATO l' art. 54 del D.Lgs 267/2000, che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito;

ORDINA

per le motivazioni in premessa,

- 1. Ai proprietari dei terreni ubicati lungo i tracciati delle strade comunali, vicinali ed interponderali ad uso pubblico: di ripulire entro il 1° Giugno, per una fascia di almeno 3 metri limitrofa alle strade suindicate, i suddetti terreni da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili compresi quelli vetrosi. Di provvedere alla regolazione costante delle siepi e alla potatura delle piante i cui rami si protendono oltre il ciglio stradale restringendo le carreggiate. Lo spostamento di qualsiasi tipo di rifiuto presente nelle aree medesime nel rispetto delle normative vigenti in materia. La realizzazione della fascia di protezione dovrà essere obbligatoriamente realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite.
- 2. Ai proprietari delle strade vicinali ed interponderali ad uso pubblico: di provvedere entro il entro il 1° Giugno al taglio del fieno e delle sterpaglie, all'asportazione e allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di competenza e nelle rispettive aree di pertinenza. Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui all'art. 7 delle Prescrizioni regionali antincendio 2023-2025, Aggiornamento 2024, aggiornate con Deliberazione di Giunta Regionale n.11/34 del 30/04/2024.
- 3. Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali: di provvedere al taglio di fieno e sterpi ed all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri. Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui all'art. 7 delle Prescrizioni regionali antincendio 2023-2025, Aggiornamento 2024, aggiornate con Deliberazione di Giunta Regionale n.11/34 del 30/04/2024.
- 4. A tutti i proprietari terrieri e/o conduttori di fondi agricoli: di provvedere entro il entro il 1° Giugno alla creazione di una fascia parafuoco con le modalità di cui all'art. 16 delle Prescrizioni regionali antincendio 2023-2025, Aggiornamento 2024, aggiornate con Deliberazione di Giunta Regionale n.11/34 del 30/04/2024.

AVVERTE

Che le suddette operazioni dovranno essere effettuate entro la data del 1° **Giugno 2024** e che in caso di mancata ottemperanza alla disciplina della presente ordinanza il Comune di Tempio Pausania provvederà addebitando i relativi costi ai proprietari ed ai conduttori inadempienti.

INFORMA

Che i trasgressori saranno comunque puniti con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 26 delle Prescrizioni regionali antincendio 2023-2025, Aggiornamento 2024, aggiornate con Deliberazione di Giunta Regionale n.11/34 del 30/04/2024 che recita al comma 1) "La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni é punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'"Allegato D" (Prontuario delle sanzioni amministrative)". Pertanto ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge 21 novembre 2000 n. 353 (come modificata dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modifiche, nella legge 8 novembre 2021, n 155) che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000.

Oltre alle sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e alle violazioni delle Ordinanze Sindacali sulla base delle disposizioni di legge fatte salve le altre sanzioni amministrative e/o penali.

Si fa presente infine che, ai sensi dell'art. 3 della L.241/1990, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto stesso o in via alternativa al Presidente della Repubblica Italiana da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica (D.P.R. 24/11/1971 n.1199).

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Serena Columbano, Responsabile del Servizio Edilizia Privata, Ambiente.

DEMANDA

- Al Comando di Polizia Locale e a tutte le forze dell'Ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza;
- Agli Uffici Competenti la notifica e la massima pubblicità della stessa nei luoghi maggiormente frequentati dell'abitato, in modo da rendere edotta la cittadinanza intera;
- Copia della presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio On line per QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI e depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Sarà inoltre pubblicata sul sito internet istituzionale.

Il Sindaco

Giovanni Antonio Giuseppe Addis